



Comune di Cetara

Provincia di Salerno

Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ in data _____)

--- Aggiornato ad Aprile 2019 ---

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

Articolo 2 - Periodo di applicazione dell'imposta

Articolo 3 - Determinazione della misura dell'imposta

Articolo 4 - Destinazione del gettito

Articolo 5 - Esenzione e riduzione dell'imposta

Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione ed utilizzo del portale web

Articolo 7 - Disposizioni in materia di accertamento

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Versamento, riscossione coattiva, rimborsi

Articolo 10 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Articolo 11 - Rinvio dinamico

Articolo 12 - Tutela dei dati personali

Articolo 13 - Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 14 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Il presente regolamento in applicazione all'art. 4 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in merito al Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva ubicata sul territorio del Comune di Cetara, alberghiera ed extra-alberghiera intendendosi per tali: Hotel, alberghi, residenze turistiche-alberghiere, albergo diffuso, agriturismo, casa per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast (B. & B.), country house, case religiose d'ospitalità; gestite in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, nonché il pernottamento in strutture destinate alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Articolo 2

Periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. La stessa deve essere corrisposta per ogni pernottamento da coloro che soggiornano nel periodo di applicazione.

Articolo 3

Determinazione della misura dell'imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla tabella sotto indicata, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

Categoria

- 1- Alberghi, Pensioni e Hotel ***** (5 stelle)
- 2- Alberghi, Pensioni e Hotel **** (4 stelle)
- 3- Alberghi, Pensioni e Hotel *** (3 stelle)
- 4- Alberghi, Pensioni e Hotel ** (2 stelle)
- 5- Alberghi, Pensioni e Hotel * (1 stella)
- 6- Bed & Breakfast L.R. 1/2001
- 7- Affittacamere
- 8- Case Vacanze
- 9- Case religiose di ospitalità, ecc. ecc., di cui all'art.1 L.R. 17/2001
- 10- Albergo Diffuso
- 11- Agriturismo
- 12- Country house
- 13- Case per locazioni brevi (art. 4 F.L. n. 50/2017)

Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Le misure come sopra determinate sono modificate o ridotte come previsto nel successivo art. 5.

Articolo 4

Destinazione del gettito

Le risorse rivenienti dall'introduzione del tributo, sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito le possibili destinazioni del gettito d'imposta:

- a) Promozione di manifestazioni turistiche, culturali, sportive, anche in cofinanziamento e collaborazione con altri enti locali;
- b) Valorizzazione, manutenzione e recupero beni culturali e paesaggistici;
- c) Potenziamento di strutture e servizi destinati al miglioramento della funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
- d) Sviluppi di itinerari tematici e di circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale ex. Art. 24 del D. Lgs. N. 79 del 23/05/2011;
- e) Incentivazione all'adeguamento delle strutture turistiche e dei servizi pubblici e privati per diversamente abili e ristrutturazione con adeguamento delle stesse ai fini dell'accesso agli animali domestici di supporto ai disabili e non vedenti;
- f) Miglioramento del verde pubblico, della pulizia e del decoro urbano, ivi inclusa la segnaletica per finalità turistiche;
- g) Incentivazione di iniziative volte a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione.

Articolo 5

Esenzioni e riduzione dell'imposta

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori entro i 14 (quattordici) anni di età;
- b) I residenti nel comune di Cetara;
- c) Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- d) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione e il loro accompagnatore, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
- e) Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) Sposi il cui ricevimento è svolto nel comune di Cetara (esenzione valida solo per il giorno di svolgimento del ricevimento nuziale).

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione dell'imposta di soggiorno ed utilizzo del portale web

I gestori delle strutture ubicate nel comune di Cetara sono tenuti ad informare in appositi spazi ed in modo leggibile i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;

I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrice che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non – imprenditoriale, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune di Cetara con comunicazione ai sensi delle vigenti leggi;

I soggetti di cui al comma precedente devono comunicare, esclusivamente, per via telematica, attraverso l'apposito portale web messo a disposizione dal comune all'URL www.impostasoggiorno.it oppure <http://cetara.impostasoggiorno.it>: Data di arrivo, data di partenza, numero di ospiti e cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 ore successive all'arrivo delle stesse;

Gli uffici comunali competenti non accetteranno alcun tipo di dichiarazione cartacea delle presenze e alcun documento cartaceo comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.

Le dichiarazioni vanno trasmesse ONLINE anche per i periodi in cui non ci sono presenze.

Articolo 7

Disposizioni in materia di accertamento

Il Comando della Polizia Locale e l'ufficio Competente per l'imposta comunale di soggiorno effettuano il controllo sulle dichiarazioni e versamento dell'imposta di soggiorno come previsto dal presente regolamento.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) Invitare i soggetti passivi (ospiti) e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Effettuare accessi presso le strutture per verificare la regolarità tra alloggiati e composizione delle strutture nonché per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le autorità preposte al controllo, nel caso di mancato versamento dell'imposta di soggiorno al Comune nei termini perentori previsti dall'Ente con il presente regolamento, applicheranno le sanzioni previste dall'art. 314 del Codice Penale.

Articolo 8

Sanzioni

Le violazioni agli obblighi di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto che soggiorna, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs n. 471/1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da rendere a mezzo del portale web di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da rendere giornalmente entro le 24 ore successive dall'arrivo degli ospiti, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica per ogni singolo inadempimento, la sanzione pecuniaria di euro 50,00 (euro cinquanta) ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, i cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio;

Per l'omesso o parziale riversamento ovvero per il ritardato riversamento oltre il termine perentorio previsto nel presente regolamento dell'imposta da parte del titolare della struttura ricettiva al Comune di Cetara, si applica, per ogni singolo inadempimento mensile la sanzione amministrativa nella misura di 150,00 euro, fatto salvo l'applicazione dell'art. 314 del Codice Penale nei confronti del trasgressore. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 16 della Legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni della notifica del provvedimento sanzionatorio.

Per l'omessa indicazione degli estremi del riversamento mensile dell'imposta di cui al presente regolamento (con apposita funzione del portale web), da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica per ogni singolo inadempimento mensile, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 75,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Per l'omesso accreditalimento al portale web di cui all'art. 6 del presente regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00, ai sensi dell'ar. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 689/2000. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Per la mancata presentazione del Conto dell'Agente contabile (Modello 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996) entro i termini di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 166,67, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 689/1981. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Articolo 9

Versamento e riscossione coattiva, rimborsi

I soggetti passivi, ovvero gli ospiti, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune entro il 16 del mese successivo.

Il versamento dovrà essere effettuato:

- 1 - Su apposito conto corrente postale intestato al comune;
- 2 - A mezzo bonifico bancario;
- 3 - Mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- 4 - Mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La ricevuta del versamento, su cui vanno riportati: Codice, nome e ubicazione della struttura, va registrata sul portale nell'apposita sezione. La stessa non deve essere consegnata presso gli uffici comunali competenti.

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Ni casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, è possibile effettuare compensazione tra poste aventi medesima natura. La richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio Tributi, indicando il versamento in eccedenza effettuato, corredato di attestazione del maggior importo versato e l'importo che si intende compensare (specificandone gli estremi). Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 20,00 euro.

Articolo 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 11

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 12

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e succ. mod. e int. E del Regolamento Europeo UE 679/2016.

Articolo 13

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla deliberazione di approvazione e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.